



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

Prot. n. 3970
Ordinanza n. 40/2016 Reg. 685

Penna San Giovanni li 30 agosto 2016

OGGETTO:

INAGIBILITA' PARZIALE DELL'IMMOBILE SITO IN Contrada Saletta N. 174 DI PROPRIETA' DI CUTINI GIOVANNI, FG. 21 MAPP 357

IL SINDACO

PREMESSO che il 24 agosto 2016 il territorio comunale è stato colpito da eventi sismici che hanno compromesso la stabilità strutturale di vari immobili;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la popolazione colpita dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

PRESO ATTO che in data 25/08/2016 si è svolto il sopralluogo della squadra dei tecnici accreditati (nominati con atto Prot. 3753 del 24/08/2016), nell'immobile sito a Penna San Giovanni, C/da Saletta n. 174, i quali hanno valutato l'edificio con esito – **parzialmente inagibile**;

CONSIDERATO che i tecnici di cui sopra, non potendo escludere l'aggravio della situazione, stante il perdurare dello sciame sismico, ritengono **parzialmente inagibile** l'immobile sito a Penna San Giovanni, C/da Saletta n. 174;

DATO altresì atto che della situazione accertata è stata data verbale ed immediata informazione diretta agli interessati affinché evitino l'utilizzo dei vani non più idonei all'uso preposto;

RITENUTO necessario, a seguito di quanto sopra, inibire formalmente l'utilizzo di porzione dell'immobile che presenta lesioni strutturali, a seguito della perdita dei requisiti di stabilità;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTI gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 e 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

CONSIDERATO che non è necessaria, data l'urgenza di provvedere, la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artt. 7 e 9 della legge n. 241/90;

Allo scopo di tutelare la pubblica incolumità e quella degli occupanti l'edificio;

DICHIARA

l' **inagibilità parziale** dell'immobile ad uso abitativo situato a Penna San Giovanni, C/da Saletta n. 174 di proprietà di Cutini Giovanni, distinto catastalmente al FG. 21 MAPP. 357 inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate;

ORDINA

al proprietario:

Sig. Cutini Giovanni, nato il 03/11/1936 a Penna San Giovanni(MC), residente in C/sa Saletta n. 174, 62020 Penna San Giovanni (MC):

1. il non utilizzo della porzione interessata del suddetto immobile anche a chiunque, a qualsiasi titolo, occupi gli alloggi in questione, sino all'esecuzione dei provvedimenti di pronto intervento;
2. di provvedere a mettere in sicurezza l'immobile in oggetto indicato, mediante l'effettuazione delle opere provvisorie di contenenza.



COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

3. quant'altro necessario per tutelare la pubblica e privata incolumità;
4. di portare a conoscenza della presente ordinanza tutte le persone eventualmente interessate e di provvedere all'affissione di copia della stessa all'ingresso principale dell'immobile oggetto del provvedimento;
5. di inoltrare alla scrivente Amministrazione, al termine dei lavori, la documentazione necessaria a dimostrare l'eliminazione del pericolo per l'incolumità delle persone.

DISPONE

-**la revoca automatica** della presente ordinanza ed il ripristino dell'agibilità ad avvenuta consegna e protocollazione di apposita perizia asseverata da parte di tecnico abilitato. Resta inteso che se alla data di notifica, i lavori suddetti sono già stati ultimati e la citata perizia asseverata di ripristino della agibilità è già stata consegnata, si intende automaticamente revocata la presente ordinanza.

-che copia della presente ordinanza sia notificata all'interessato/a, nonché per quanto di competenza, sia trasmessa alla Polizia Municipale ed al Signor Prefetto di Macerata.

COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE n. 241/1990

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione , entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**
Giuseppe Mancinelli